



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del  
Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 9/2021**

**COMUNICAZIONE ANNUALE SUI LIVELLI DI ATTIVITA' E DOMANDA  
DI ASSEGNAZIONE GRATUITA**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e s.m.i, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione;

**CONSIDERATO** che, la citata direttiva, a norma dell'articolo 10 bis, prevede l'assegnazione gratuita delle quote per un periodo transitorio;

**CONSIDERATO** che, conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica, deve essere adeguata in modo simmetrico e, poiché gli impianti sono divisi in sottoimpianti conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/331, per effettuare gli adeguamenti dell'assegnazione di quote di emissioni in funzione delle variazioni dell'attività è opportuno confrontare tali variazioni con i livelli di attività storica a livello di sottoimpianto;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato*" e, in particolare l'articolo 24 comma 3, 4 e 5;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e considerato, in particolare, l'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 6 del citato Regolamento;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/331, inerente alla domanda di assegnazione gratuita degli impianti nuovi entranti;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante "*Disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del*

Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività";

**CONSIDERATO**, in particolare, che il citato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 stabilisce:

- all'articolo 3 comma 1, che  
*A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l'anno civile precedente. Nel 2021 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.*  
*I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell'anno successivo al primo giorno di funzionamento.*
- All'articolo 3 comma 3  
*La relazione sul livello di attività è presentata all'autorità competente che concede l'assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno dal 2021 al 2030, a meno che l'autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione.*

**VISTA** la linea Guida messa a disposizione dalla Commissione Europea n. 7 'Guidance on allocation level changes';

**VISTO** altresì il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067;

**RITENUTO** necessario definire le modalità e le tempistiche di trasmissione della comunicazione dei livelli di attività da parte dei gestori degli impianti esistenti che, pur non avendo ancora ricevuto l'assegnazione gratuita, ne hanno diritto conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE dal 2021 al 2030, nelle more della definizione dell'assegnazione gratuita stessa, nonché definire le modalità di trasmissione della domanda di assegnazione gratuita per gli impianti nuovi entranti;

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4 febbraio 2021

DELIBERA

#### **Articolo 1**

##### *Comunicazione dei livelli di attività*

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 3, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019, nelle more della definizione dell'assegnazione gratuita, i gestori degli impianti esistenti che hanno diritto all'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030, inviano entro il 31 marzo 2021, la comunicazione dei livelli di attività per gli anni 2019 e 2020.
2. A partire dal 2022, i gestori di impianti che hanno ricevuto un'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal

2021 al 2030 comunicano annualmente, a partire dal 31 marzo 2022, il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l'anno civile precedente, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019.

3. La comunicazione annuale dei livelli di attività è redatta secondo il formato elettronico reso disponibile mediante il portale ETS e trasmessa attraverso apposita funzionalità sviluppata nell'ambito del Portale ETS stesso.
4. La dichiarazione di verifica che accompagna la comunicazione annuale dei livelli di attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento di implementazione (UE) 2019/1842, è redatta utilizzando il formato elettronico disponibile mediante il portale ETS.

## **Articolo 2**

### *Domanda di assegnazione gratuita per gli impianti nuovi entranti*

1. I gestori di impianti nuovi entranti che hanno diritto ad un'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 inviano la domanda di assegnazione gratuita a partire dal secondo anno successivo all'avvio del funzionamento, ovvero, a partire dal primo anno successivo all'avvio del funzionamento.
2. La domanda di assegnazione gratuita per gli impianti nuovi entranti è redatta sulla base del medesimo formato elettronico di cui all'articolo precedente reso disponibile mediante il portale ETS e trasmesso attraverso apposita funzionalità sviluppata nell'ambito del Portale ETS stesso.
3. La dichiarazione di verifica che accompagna la domanda di assegnazione gratuita è redatta utilizzando il formato elettronico disponibile mediante il Portale ETS.

## **Articolo 3**

### *Pubblicità*

1. La presente delibera è pubblicata sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ai gestori interessati.

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Caretoni

